SENTENZA DELLA CORTE
DEL 29 MAGGIO 1979 [1]

Alberto Villano
contro Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft; Pasquale Barion contro Tiefbau-Berufsgenossenschaft (domande di pronunzia pregiudiziale proposte dal Bundessozialgericht)

«Infortuni sul lavoro posteriori»

Cause riunite 173 e 174/78

Massime

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Valutazione del grado d'inabilità — Presa in considerazione degli infortuni o delle malattie verificatesi in seguito sotto la legislazione di un altro Stato membro — Obbligo — Non sussiste

(Regolamento del Consiglio n. 3, art. 30, n. 1 e n. 1408/71, art. 61, n. 5).

L'art. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e l'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71, impongono unicamente all'ente competente di uno Stato membro l'obbligo di prendere in considerazione gli infortuni o le malattie sopravvenute anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, ma non lo obbligano a tener conto inoltre degli infortuni o delle malattie verificatesi in seguito sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Nei procedimenti riuniti 173/78 e 174/78,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra

(173/78)

ALBERTO VILLANO, Lumezzane Pieve/Brescia,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

e

NORDWESTLICHE EISEN- UND STAHL-BERUFSGENOSSENSCHAFT, Hannover,

e

(174/78)

PASQUALE BARION, Matterello di Trento,

e

TIEFBAU-BERUFSGENOSSENSCHAFT, München,

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 30, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 3, «per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» (GU 1958, pag. 561) e dell'art. 61, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 1408/71, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU 1971, n. L 149, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente; Mackenzie Stuart, presidente della seconda Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. L'art. 30, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 3 «per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» (GU 1958, pag. 561) e l'art. 61, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 1408/71, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU 1971, n. L 149, pag. 2) sanciscono ambedue il principio secondo cui, «se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica».

2. Nella Repubblica federale di Germania, il § 581, 3° comma, della Reichsversicherungsordnung (RVO) (versione di cui alla legge «Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz», 30 aprile 1963 BGBl. I pag. 241) dispone, per il caso di inabilità totale provocata da infortunio sul lavoro, l'attribuzione al lavoratore interessato di una rendita relativa ad infortunio fino a concorrenza di 2/3 della retribuzione annuale («Vollrente») e, per il caso di riduzione della capacità lavorativa a causa di un siffatto infortunio almeno pari al 20 %, l'attribuzione d'una rendita proporzionale o piccola rendita («Teilrente») corrispondente al grado di inabilità al lavoro. A norma del § 581, 3° comma, prima frase, della RVO, l'infortunato la cui capacità lavorativa risulti ridotta a causa di più infortuni sul lavoro percepisce per ciascuno di questi, anche per quelli verificatisi anteriormente, una rendita per inabilità, qualora la riduzione della capacità lavorativa a causa dei singoli infortuni raggiunga complessivamente almeno il tasso del 20 %. I postumi di ciascun infortunio sul lavoro vanno tuttavia presi in considerazione, a norma del § 581, 3° comma, seconda frase, della RVO, soltanto qualora ne derivi una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 10 %. In forza del § 548, della RVO, esclusivamente gli infortuni assicurati nell'ambito della RVO possono considerarsi come infortuni sul lavoro ai sensi del § 581, 3° comma, della RVO.

3. Nel procedimento 173/78, l'attore nella causa principale è cittadino italiano e risiede in Italia. Per i postumi di un infortunio sul lavoro da lui subito il 6 settembre 1969 nel territorio della Repubblica federale di Germania, la convenuta nella stessa causa gli attribuiva, a partire dal 9 marzo 1979, una rendita provvisoria corrispondente al 20 % della rendita completa. Tale rendita veniva soppressa a decorrere dalla fine del novembre 1970, in quanto la capacità lavorativa dell'attore non risultava più ridotta almeno del 20 %, come richiesto dalla legislazione tedesca onde poter far valere il diritto ad una rendita per infortunio.

L'11 dicembre 1970, l'attore subiva, in Italia, un altro infortunio sul lavoro. L'ente previdenziale italiano competente — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) — gli attribuiva perciò, a decorrere dal 13 febbraio 1971, una rendita corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa nella misura del 17 %.

Il 22 giugno 1972, l'attore chiedeva alla convenuta che venisse ripreso il versamento a suo favore della rendita relativa ai postumi dell'infortunio del 6 settembre 1969. Con provvedimento 28 agosto 1973, la convenuta respingeva la domanda, adducendo il motivo che non era intervenuto alcun sostanziale peggioramento della situazione e che la capacità lavorativa dell'attore non risultava più ridotta in modo apprezzabile. Nella relazione di perizia redatta il 9 luglio 1973, la riduzione della capacità lavorativa dell'attore veniva infatti valutata pari a zero.

Dato che l'azione giurisdizionale aveva esito negativo, sia in prima istanza (avanti il Sozialgericht di Hannover) sia in appello (avanti il Landessozialgericht della Bassa Sassonia), l'interessato ricorreva per cassazione («Revision») avanti il Bundessozialgericht. A sostegno del ricorso egli faceva valere, tra l'altro, che il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 51 del Trattato, sarebbe violato qualora gli enti tedeschi competenti potessero non prendere in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio della Comunità per il solo motivo che essi non si sono verificati nell'ambito della diretta sfera di applicazione della RVO.

4. Nel procedimento 174/78, l'attore nella causa principale è cittadino italiano e risiede in Italia. Per i postumi di un infortunio sul lavoro da lui subito nel 1942 in una zona del «Reich» attualmente appartenente alla Repubblica federale di Germania, la convenuta nella causa principale gli attribuiva una rendita corrispondente al 25 % della rendita completa.

Nel novembre 1955, tale rendita veniva soppressa in quanto la capacità lavorativa dell'attore risultava ormai ridotta soltanto del 15 %.

Il 5 aprile 1966, l'attore subiva, in Italia, un altro infortunio sul lavoro. L'INAIL gli attribuiva una rendita corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa nella misura del 14 %.

Il 14 febbraio 1973, l'attore chiedeva alla convenuta che venisse ripreso il versamento a suo favore della pensione relativa ai postumi dell'infortunio del 14 settembre 1942. Nella relazione di perizia redatta il 31 luglio 1973, a richiesta della convenuta, la riduzione della capacità lavorativa per i postumi dell'infortunio del 14 settembre 1942 veniva valutata pari al 15 %. Con provvedimento 17 maggio 1974, la convenuta respingeva la domanda adducendo il motivo che il grado di incapacità risultante da infortuni sul lavoro subiti dall'attore sotto la legislazione tedesca era inferiore al tasso minimo del 20 % richiesto dal § 581, 3° comma, della RVO.

Il Sozialgericht di Monaco di Baviera, avanti al quale l'attore aveva impugnato il provvedimento della convenuta, riteneva che questa, rifiutando di prendere in considerazione l'infortunio sul lavoro verificatosi posteriormente in Italia per determinare se il tasso complessivo di incapacità dell'attore fosse almeno pari al 20 %, aveva violato l'art. 61, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 e l'art. 72 del regolamento del Consiglio n. 574/72. Il Sozialgericht, infatti, riteneva che le suddette disposizioni vanno interpretate nel senso che ai fini dell'indennizzo è irrilevante la successione cronologica dei singoli infortuni. Con sentenza 10 marzo 1975, il Sozialgericht condannava, quindi, la convenuta ad attribuire all'attore, dal 1° febbraio 1973, una ren-

dita calcolata in base ad un tasso di inabilità del 15 %.

In seguito ad appello interposto dalla convenuta, con sentenza 28 ottobre 1975 il Landessozialgericht della Baviera annullava la sentenza pronunziata dal Sozialgericht di Monaco. L'attore ricorreva per cassazione («Revision») avanti il Bundessozialgericht.

5. Il Bundessozialgericht, adito delle due cause principali, ha sottoposto alla Corte, con ordinanze separate, la seguente questione pregiudiziale:

«Se a norma dell'art. 30, n. 1, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3, "per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti", e dell'art. 61, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71, "relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ... che si spostano all'interno della Comunità", l'ente previdenziale tedesco convenuto debba prendere in considerazione, come se si fosse verificato sotto la legislazione tedesca, l'infortunio sul lavoro successivamente subito dall'attore in Italia, qualora l'attribuzione all'interessato di una rendita relativa ad un infortunio sul lavoro da lui subito in precedenza dipenda, secondo la legislazione tedesca, dal fatto che la riduzione della capacità lavorativa a causa di entrambi gli infortuni raggiunga almeno il tasso del 20 % (§ 581, 3° comma, prima frase, della "Reichsversicherungsordnung")».

Le due ordinanze di rinvio sono pervenute in cancelleria il 14 agosto 1978.

Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statute della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte, in entrambi i procedimenti 173/78 e 174/78, dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. N. Koch, in qualità di agente, nonchè, unicamente nel procedimento 174/78, dall'attore nella causa principale, con l'avv. H. Niesel, del foro di Monaco, e dal Governo italiano, rappresentato dal sig. A. Maresca, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Favara, avvocato dello Stato.

Con ordinanza 14 febbraio 1979, la Corte ha deciso di riunire i procedimenti ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte

Nel procedimento 174/78, la questione essenziale che si pone è, secondo il *ricorrente nella causa principale*, quella del se un infortunio verificatosi in un altro Stato membro possa esser considerato come infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione tedesca. In considerazione della finalità degli artt. 48-51 del Trattato CEE e dei principi generali enunciati agli artt. 3 (parità di trattamento) e 10 (revoca delle clausole di residenza) del regolamento n. 1408/71, tale questione va risolta affermativamente.

Il problema non trova soluzione nell'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71, giacchè questa norma riguarda soltanto la valutazione del grado di inabilità al lavoro, mentre la questione che si pone nella fattispecie è quella dell'acquisto del diritto alle prestazioni che vanno fornite da parte dell'assicurazione-infortuni tedesca. In proposito, nelle disposizioni comunitarie vi è una lacuna. Questa dovrebbe esser colmata alla luce degli scopi perse-

guiti dai regolamenti e dal Trattato CEE. In proposito, è concepibile l'applicazione analogica dell'art. 60 del regolamento n. 1408/71, relativo all'aggravamento di una malattia professionale per la quale il lavoratore fruisce di un indennizzo, giacchè la situazione giuridica nel presente caso è paragonabile a quella che esiste in caso di aggravamento di una malattia professionale. È del pari possibile stabilire un'analogia tra il presente caso e la presa in considerazione dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, contemplata dall'art. 45 del regolamento n. 1408/71.

Ove l'infortunio sul lavoro verificatosi in Italia non fosse preso in considerazione, l'attore subirebbe un danno a causa della sua qualità di lavoratore migrante. La presa in considerazione del suddetto infortunio non porta ad un cumulo ingiustificato di prestazioni, giacchè l'attore chiede di essere indennizzato dalla convenuta solo per il grado di inabilità al lavoro corrispondente all'infortunio subito nell'ambito della sfera d'applicazione della legislazione tedesca.

Il *Governo italiano* sottolinea anzitutto che dall'ordinanza di rimessione nel procedimento 174/78 risulta che il sig. Barion, ricorrente nella causa principale, ha subito una duplice riduzione della capacità lavorativa (del 15 % per l'infortunio del 1942, disciplinato dalla legislazione tedesco-occidentale, e del 14 % per l'infortunio del 1966, disciplinato dalla legislazione italiana). Può quindi ritenersi che i postumi del primo infortunio sono superiori al 10 % richiesto dal § 581 della RVO e deve inoltre ipotizzarsi che il Barion abbia subito una riduzione complessiva della capacità lavorativa del 29 %. Questa situazione di fatto rende il caso Barion, esaminato nel suddetto procedimento, diverso dal caso Villano, esaminato invece nel procedimento 173/78, dal momento che nel caso Villano postumi del primo infortunio sono stati accertati pari a zero.

Il suddetto Governo precisa inoltre che la legislazione italiana stabilisce espressamente che gli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado complessivo d'inabilità (artt.80 e segg. del DPR 30 giugno 1965 n. 1124). Nella fattispecie, tuttavia, non pare che l'attore Barion possa far valutare l'infortunio anteriore dall'ente previdenziale italiano competente, in quanto detto infortunio è di data anteriore al 1° gennaio 1959; la disciplina comunitaria (artt. 30, n. 1 e 61, n. 5, già menzionati) sembra abbia integrato e corretto la legislazione statale italiana, ma solo entro il limite di tempo fissato dall'art. 53, n. 1, del regolamento CEE, n. 3 del 1958.

La norma posta dall'art. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e dall'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71 ha un solo destinatario: l'ente competente dello Stato membro la cui legislazione dev'essere applicata in conseguenza dell'ultimo di più infortuni. Ne deriva che, nella fattispecie, poichè destinatario della summenzionata norma non è l'ente tedesco, il giudice tedesco dovrebbe soltanto applicare la legislazione statale del proprio paese, in forza della quale l'infortunio successivo viene considerato come un aggravamento del primo infortunio.

Sostenendo che la summenzionata disposizione comunitaria ha carattere di «incompletezza», il Governo italiano osserva che detta disposizione va applicata a richiesta del lavoratore infortunato, che può optare per la valutazione del grado

complessivo di inabilità o per l'indennizzo separato di ciascun infortunio secondo le legislazioni dei vari Stati membri nei quali i vari infortuni si sono verificati. Comunque, gli artt. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71 non operano automaticamente nel senso di eliminare o ridurre i diritti spettanti al lavoratore a causa degli infortuni verificatisi anteriormente o accertati sotto le legislazioni di altri Stati membri.

La norma comunitaria di cui agli artt. 30, n. 2, e 61, n. 5, già menzionati, appare non completa anche per una ulteriore ragione. Essa salvaguarda gli interessi dei lavoratori infortunati, assicurando loro la valutazione del grado complessivo di inabilità. Nulla però è stabilito in ordine ai rimborsi tra gli enti previdenziali competenti: non v'è nè la rinuncia espressa ad ogni rimborso, nè una statuizione di forfettaria compensazione di tutti i possibili rimborsi.

Non pare nè equo nè ragionevole porre a carico dell'ente competente per l'ultimo (in ordine di tempo) infortunio l'onere economico di rendite che indennizzino anche quote di inabilità cagionate da infortuni precedenti verificatisi sotto la legislazione di altri Stati membri, e cioè durante periodi di «occupazione» lavorativa avutisi in detti altri Stati membri. L'onere conseguente a ciascun infortunio sul lavoro deve rimanere a carico del sistema economico nel cui ambito l'attività lavorativa produttrice di risorse e di ricchezza è stata prestata, e nel cui ambito si è avuto il versamento (ed eventualmente l'accantonamento) dei contributi previdenziali. In tal senso, del resto, sono numerose norme comunitarie in materia di previdenza (ad esempio l'art. 60, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, lett. b), del regolamento CEE n. 1408/71).

In base a queste premesse, il Governo italiano propone di risolvere la questione sollevata come segue:

«Gli articoli 30 n. 1 del regolamento CEE n. 3 del 1958 e 61 n. del regolamento CEE n. 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che la norma in entrambi detti articoli contenuta è indirizzata soltanto alla istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione l'ultimo (in ordine di tempo) infortunio sul lavoro si è verificato o è stato accertato, è applicabile su richiesta del lavoratore infortunato il quale può optare per un trattamento determinato nel modo indicato dall'art. 60 n. 1 lettera b del regolamento CEE n. 1408/71, e comunque non produce automaticamente la eliminazione o la riduzione dei diritti spettanti al lavoratore subordinato in conseguenza degli infortuni anteriori verificatisi o accertati sotto le legislazioni di altri Stati membri, ed è valida solo se integrata dal principio della ripartizione dell'onere delle prestazioni fra le istituzioni competenti dei vari Stati membri sotto la cui legislazione i più infortuni si sono verificati o sono stati accertati».

Secondo la *Commissione,* che sostiene la stessa tesi in entrambi i procedimenti, occorre considerare che il legislatore comunitario, adottando l'art. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e l'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71, ha inteso adottare una disciplina diretta a far prendere in considerazione gli infortuni o malattie an-

teriori da parte dell'ente previdenziale competente per l'ultimo evento assicurato. Esso è infatti il più qualificato per procedere all'esatta valutazione dell'inabilità totale in caso di successione di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.

Questa interpretazione trova conferma in una dichiarazione del Consiglio relativa all'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71, fatta al momento dell'adozione del suddetto regolamento e riportata nel verbale del Consiglio 14 giugno 1971. Il testo di questa dichiarazione, sottoposto dalla Commissione in una memoria suppletiva, recita quanto segue:

«Il *Consiglio* costata che:

— l'articolo 61, paragrafo 2 non ricade sotto le prescrizioni anticumulo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ma concerne la valutazione dell'incapacità;

— tale disposizione mira a prendere in considerazione gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sopravvenuti anteriormente sotto la legislazione di un primo Stato membro come se fossero sopravvenuti sotto la legislazione del secondo Stato, in cui l'istituzione deve valutare il grado d'incapacità in seguito ad un nuovo infortunio o ad una nuova malattia professionale. L'istituzione del secondo Stato non può valutare ex novo la situazione concernente il primo infortunio, ma deve riconoscere la decisione intervenuta nel primo Stato;

— inoltre, tale disposizione obbliga l'istituzione del secondo Stato membro a prendere in considerazione gli infortuni e le malattie professionali sopravvenuti anteriormente per fissare un grado globale di incapacità; essa non può quindi determinare il grado considerando soltanto il secondo infortunio sul lavoro o la seconda malattia professionale».

In conclusione, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sollevata:

«L'ente previdenziale di uno Stato membro, competente per un infortunio sul lavoro, è tenuto a prendere in considerazione, per la valutazione del grado d'inabilità, ai sensi dell'art. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e dell'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71, l'infortunio verificatosi anteriormente in un altro Stato membro come se esso si fosse verificato sotto la legislazione del primo Stato membro, qualora detta legislazione contempli espressamente od implicitamente che va tenuto conto degli infortuni verificatisi od accertati anteriormente».

III — La fase orale

La Commissione, rappresentata dal sig. N. Koch, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali all'udienza del 27 marzo 1979.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 maggio 1979.

In diritto

1 Con ordinanze separate 28 giugno 1978, pervenute in cancelleria il 14 agosto successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se, a norma dell'art. 30, n. 1, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3, "per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti", e dell'art. 61, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71, "relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ... che si spostano all'interno della Comunità", l'ente previdenziale tedesco convenuto debba prendere in considerazione, come se si fosse verificato sotto la legislazione tedesca, l'infortunio sul lavoro successivamente subito dall'attore in Italia, qualora l'attribuzione all'interessato di una rendita relativa ad un infortunio sul lavoro da lui subito in precedenza dipenda, secondo la legislazione tedesca, dal fatto che la riduzione della capacità lavorativa a causa di entrambi gli infortuni raggiunga almeno il tasso del 20 % (§ 581, 3° comma, prima frase, della "Reichsversicherungsordnung")».

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di due controversie che oppongono l'una (causa 173/78) la Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, l'altra (causa 174/78) la Tiefbau-Berufsgenossenschaft München, a due lavoratori italiani, ricorrenti nelle cause principali, ambedue vittime di un infortunio sul lavoro verificatosi nel territorio della Repubblica federale di Germania. Essendo rimasti vittime d'un secondo infortunio sul lavoro, verificatosi questa volta in Italia, i due interessati chiedevano agli enti previdenziali convenuti nelle cause principali di prendere in considerazione il suddetto infortunio al fine di determinare se sussistessero i requisiti stabiliti dalla legislazione tedesca in materia per la corresponsione d'una rendita per infortunio.

3 L'art. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e l'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71 dispongono ambedue che, «se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi od accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, l'istituzione competente di tale

Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi od accertati anteriormente sotto la legislazione d'un altro Stato membro, come se essi si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione ch'essa applica». Queste due disposizioni impongono quindi unicamente alla competente istituzione l'obbligo di prendere in considerazione gli infortuni o le malattie sopravvenute anteriormente sotto la legislazione d'un altro Stato membro e non quelli successivamente verificatisi.

4 Gli attori nelle cause principali sostengono tuttavia che l'estensione analogica del principio sancito dalle menzionate disposizioni agli infortuni o malattie successivamente verificatisi sotto la legislazione d'un altro Stato membro si impone tenuto conto dello scopo degli artt. 48-51 del Trattato CEE e dei principi generali sui quali si basano i regolamenti n. 3 e n. 1408/71. A loro avviso, gli enti competenti sono tenuti non solo a prendere in considerazione gli infortuni o malattie verificatisi anteriormente sotto la legislazione d'un altro Stato membro, come stabiliscono le disposizioni di cui trattasi, ma anche quelli verificatisi successivamente.

5 Questa tesi non può però essere accolta.

6 Le suddette disposizioni, imponendo all'ente da ultimo competente l'obbligo di prendere in considerazione gli infortuni o malattie verificatisi anteriormente sotto la legislazione d'un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione ch'esso applica, mirano a garantire ai lavoratori colpiti da uno o più infortuni o malattie in un altro Stato membro un trattamento pari a quello riservato ai lavoratori che si trovino nella stessa situazione e che non abbiano lasciato lo Stato membro considerato. Queste disposizioni hanno quindi garantito in maniera adeguata l'attuazione dei principi di base enunciati dagli artt. 48-51 del Trattato CEE.

7 La questione sottoposta a questa Corte va quindi risolta nel senso che l'art. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e l'art. 61, n. 5 del regolamento n. 1408/71 non impongono all'ente competente d'uno Stato membro l'obbligo di prendere in considerazione, come se si fossero prodotti sotto la legislazione di tale Stato membro, infortuni o malattie verificatisi successivamente sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Sulle spese

8 Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

9 Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht, con ordinanze separate 28 giugno 1978, dichiara:

L'art. 30, n. 1, del regolamento n. 3 e l'art. 61, n. 5, del regolamento n. 1408/71, non impongono all'ente competente di uno Stato membro l'obbligo di prendere in considerazione, come se si fossero verificati sotto la legislazione di tale Stato membro, infortuni o malattie verificatisi successivamente sotto la legislazione d'un altro Stato membro.

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 maggio 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
f.f. di presidente

J. Mertens de Wilmars